



Municipio

Cugnasco,
2 agosto 2012

Risoluzione municipale
420 – 31.7.2012

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3

Nuovo Statuto del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

il 1° settembre 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom), approvata dal Gran Consiglio il 22 febbraio 2010.

Il nuovo diritto - di cui alleghiamo un esemplare completo, quindi, anche il Regolamento di applicazione -, come ampiamente esposto dalla Delegazione consortile nell'allegato Messaggio presentato al Consiglio consortile il 17 aprile 2012, introduce diverse novità rispetto all'attuale organizzazione di un consorzio.

Il Municipio ritiene di dare la propria adesione al nuovo Statuto approvato dal Consiglio consortile lo scorso 15 maggio, ragione per cui si invita il Consiglio comunale a fare altrettanto in applicazione degli articoli 7 e 47 LCCom e 13 lett. a) della Legge organica comunale (LOC).

Segnaliamo che contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto il Consiglio comunale, in applicazione degli articoli 15 cpv. 1 LCCom e 6 cpv. 1 del progetto dello Statuto, è pure chiamato a nominare il rappresentante del Comune di Cugnasco-Gerra nel Consiglio consortile e il suo supplente (quest'ultimo presenza solo in assenza del titolare). Queste due figure sono elette dai legislativi comunali su proposta del Municipio (articolo 15 cpv. 2 LCCom). Concretamente il Municipio, al più tardi al momento dell'esame della trattanda, renderà noti i nominativi delle due persone indicate. Si tenga presente che con la novella legislativa in tema di consorzi viene a cadere il riparto proporzionale, in auge sotto l'egida del vecchio diritto.

Inoltre, si fa presente il fatto che la Delegazione consortile è nominata, come ora, dal Consiglio consortile (articoli 21 cpv. 1 LCCom e 17 cpv. 1 del progetto di Statuto) ma che sono esclusi dalla candidatura i rappresentanti comunali nel Consiglio consortile (articoli 21 cpv. 5 LCCom e 17 cpv. 3 del progetto di Statuto).

Aspetti procedurali e formali.

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 172 della Legge organica comunale – LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale).

Quoziente di voto: per l'approvazione dello Statuto, che è equiparata all'approvazione di un regolamento comunale (articolo 7 cpv. 3 della LCCom), è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

1. È adottato il nuovo Statuto del Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l'esame: **Petizioni**

Allegati:

- Messaggio della Delegazione consortile del 17.4.2012
- progetto nuovo Statuto
- LCCom
- Regolamento di applicazione della LCCom (RALCCom)
- estratto Linee guida introduzione LCCom

Risoluzione no. 263
del 12 GIU. 2012

Messaggio (Statuto Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona-Camorino)

1. Motivi della revisione

Le ultime due riforme risalgono al 1991 ed al 2004 (approvazione da parte del Cantone), considerato che ambedue prospettavano una modifica della chiave di riparto delle spese consortili di cui all'art. 19 Statuto. Nel 2007 è stata avviata una modernizzazione Statutaria, tuttavia congelata dalla Sezione Enti locali, poichè in attesa della nuova Legge cantonale di cui si dirà appresso.

Peraltro ripetuti tentativi e richieste di introduzione della tassa sul sacco a livello consortile hanno avuto quale conseguenza indiretta una discussione di più ampio respiro, atteso che da una parte questa tematica era ed è tuttora sentita a livello cantonale e dall'altra il Cantone stesso ha reso obbligatorio mutare l'attuale assetto organizzativo dei Consorzi (snellimento) tramite una revisione della Legge sul consorzio dei Comuni, che è entrata in vigore il 1° settembre 2011 (BU 32/2011). Detta normativa impone che gli Statuti ed i Regolamenti dei Consorzi esistenti debbano essere uniformati alla Legge cantonale in narrativa. Da qui la novella legislativa che ci occupa.

La procedura di modifica degli statuti consortili è retta dagli artt. 10 e 7 LCCom. In genere è la Delegazione che propone ai Comuni la modifica degli statuti che deve dunque essere accettata dai Legislativi comunali entro 4 mesi (cfr. art. 1 cpv. 2 RLCCom). Resta riservata la procedura di passaggio dal vecchio al nuovo statuto conforme alla nuova legge: in questo caso l'art. 47 cpv. 4 LCCom prescrive una tappa supplementare che richiede il preavviso dei Consigli consortili prima di sottoporre il nuovo statuto ai Legislativi dei Comuni.

La Delegazione consortile è competente per trasmettere al Consiglio di Stato l'istanza di ratifica delle modifiche (art. 2 RLCCom), dopo aver raccolto le approvazioni dei Comuni, con annessa tutta la documentazione necessaria (messaggi municipali, rapporti commissionari, estratti risoluzioni dei Legislativi comunale, dichiarazioni di avvenuta pubblicazione agli albi e crescita in giudicato). Anche la modifica degli statuti è soggetta a ratifica governativa (artt. 7 e 10 LCCom); come per l'approvazione di nuovi statuti, il Consiglio di Stato ha attribuito per delega la competenza di ratifica alla Sezione enti locali (fonte: ti.ch -Enti locali, procedure tipo).

Gettando uno sguardo al di fuori del nostro comprensorio, notiamo che per la gestione dei rifiuti il Comune di Magadino e quelli della riviera del Gambarogno si sono convenzionati tramite un contratto denominato 'Collaborazione intercomunale' già con effetto dal 1. gennaio 1991 e verosimilmente lo erano già prima (cfr. art. 8). Si può dire che in siffatta struttura "comanda un Comune solo" a stregua della legge del più forte.

Tale organizzazione non è attuabile nel nostro consorzio, poichè vi è più di un Comune forte, ossia che ha la struttura interna per gestire il servizio, considerato che nel frattempo nel solco del processo delle fusioni comunali è stato istituzionalizzato il nuovo, unico Comune del Gambarogno.

2. Iter e fonti

Si annota che la "cura dimagrante" auspicata dal Cantone (diminuzione dell'organico per la Delegazione) è stata effettuata, poichè la nuova Legge cantonale non lascia più nessun potere discrezionale, distanziandosi in siffatta maniera dal principio di rango costituzionale della democrazia diretta (rappresentanza di quasi tutti i Comuni consorziati nell'esecutivo consortile) limitando nel contempo l'autonomia comunale. La ratio legis risiede nella circostanza che si vuole avvicinare l'amministrazione della cosa pubblica a quella privata, ovverosia della società anonima (SA). Quest'ultima è il fiore all'occhiello del diritto commerciale poichè ha quale scopo precipuo quello di lucrare. I diritti degli azionisti sono per lo più di natura patrimoniale (dividendo, acquisto di azioni e quantaltro).

Per converso il concetto del Comune come azionista del Consorzio zoppica, proprio perchè scopo consortile precipuo non è il lucro (utile) ma il servizio raccolta rifiuti ad un prezzo conveniente (maggior forza contrattuale con l'assuntore rispetto ad un singolo Comune).

Da qui anche l'abolizione della Commissione della Gestione, sostituita da un organo di revisione esterno al Consorzio -proprio come la società anonima.

In sostanza la novella legislativa in rassegna poggia su un Modello di Statuto tipo emanato dal Cantone.

3. Sistematica del nuovo ordinamento giuridico

Capo I Norme generali art. 1-5

Capo II Competenze degli organi del Consorzio art. 6-20

Capo III Tenuta dei conti art. 21-25

Capo IV Normative finali art. 26-31

3.1 Ai singoli articoli

Abbondanzialmente si precisa che allorquando un articolo dell'attuale Statuto diventa un altro articolo (cambiamento numerazione ad esempio art. 8 attuale diventa art. 7) della nuova Legge, abbia ad intendersi il Modello Statuto tipo e non la Legge cantonale consorzio Comuni.

Capo I Norme generali art. 1-5

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Stralcio del cpv. 2 (direttiva SEL).

Si precisa che a seguito di intervenuta fusione il Comune di Gerra-Verzasca non esiste più essendo stato assorbito da quello nuovo denominato Cugnasco-Gerra.

Altra novità si configura nella circostanza che Cantone è entrato a far parte del nuovo Comune del Gambarogno, per cui cesserà di essere membro contestualmente all'entrata in vigore del nuovo Statuto consortile, ma al più tardi il 31 dicembre 2013 (scadenza contratto con l'assuntore). Detta particolarità è legiferata nel nuovo art. 31.

Art. 2 Scopo del Consorzio e competenze comunali delegate

Due le riforme:

a) La prima di natura 'estetica', ovverosia una sostituzione terminologica: stralcio de 'la pubblica igiene' che suona antiquato e sostituzione tramite 'l'ambiente in generale'. Inoltre nella categoria 'rifiuti combustibili' sono stati annoverati tra parentesi anche quelli solidi urbani, precisando che anche la carta fa parte delle competenze consortili.

b) La seconda di natura sostanziale, poichè pertocca la facoltà di ogni singolo Comune di delegare una nuova competenza al Consorzio, ovverosia in particolare la raccolta della plastica -la quale grazie ad innovazioni tecnologiche può oggi essere riciclata, compresa la carta che funge da etichetta.

A titolo abbondanziale si rammenta che i rifiuti solidi urbani (RSU), gli ingombranti e la carta vengono pesati dal 1. gennaio 2005 (cfr. ad esempio tabella allegato 2 Preventivo 2012).

In sede di consultazione anno 2007 era stata chiesta una precisazione del termine "personalizzati".

In prima battuta si segnala che detto termine introduce una certa flessibilità, a seguito di diverse richieste in questo senso da parte di disparati Comuni (Pianezzo, Gerra, Contone), fermo restando che trattasi di una normativa che sarà concretizzata dalle relative decisioni consortili, ritenuto che esse dovranno essere orientate all'ottimizzazione ed all'equità della ripartizione dei costi tra i Comuni consorziati.

A futura memoria si puntualizza che ad esempio una riduzione del numero di giri per la raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto "a zero" -ovverosia sopprimerela del tutto- non entra in acconcio salvo pagamento.

La motivazione risiede nella circostanza che il Consorzio conclude regolarmente dei contratti a medio termine con l'assuntore -di regola quattro anni- in modo da ottenere dei prezzi vantaggiosi. Detti prezzi sono solo possibili se l'assuntore è certo di poter servire un numero preciso di Comuni: da qui la clausola statutaria dell'inoltro della domanda almeno un anno prima dell'inizio del nuovo contratto con l'assuntore.

Ora, considerato che quasi tutti i Comuni (11 su 12) hanno un rappresentante all'interno della Delegazione (col nuovo regime saranno 5), è garantito che essi sapranno tempestivamente quando scadrà l'ultimo giorno per una loro richiesta personalizzata. A titolo di esempio il contratto attuale scadrà in data 31 dicembre 2013 (inizio 1. gennaio 2010 = durata di 4 anni) per cui qualsivoglia domanda dovrà essere inoltrata entro il 31 dicembre 2012: tutte le richieste inoltrate dopo questo termine saranno tardive e quindi respinte senza motivazione di merito.

Anche per questo motivo si voleva mantenere l'attuale numero di delegati all'interno della Delegazione (cfr. art. 11 Statuto). Ne discende che i Comuni che non saranno più rappresentati nella delegazione dovranno farsi parte diligente.

In relazione alla tassa sul sacco -contemplata nel progetto di riforma 2007- nel frattempo disparati Comuni l'hanno adottata, mentre S. Antonino -per combattere il turismo del sacco- ha introdotto il 'Sacco ufficiale' da non confondersi con la tassa, poichè consegnato gratuitamente ai cittadini.

Si sottolinea che a livello nazionale esistono le più disparate soluzioni, avuto riguardo alla circostanza che le basi di calcolo per stabilire l'ammontare della tassa devono essere a disposizione del pubblico (art. 32a cpv. 4 LPAmb: principio della trasparenza).

Va infine rilevato che i RSU rappresentano il 69.4 % circa delle spese consortili (33.9% raccolta e 35.5% eliminazione; cfr. tabella Ripartizione dei costi per genere di spesa al Preventivo 2012 che conclude con un totale di un milione e mezzo di franchi circa).

Art. 3 Comprensorio e sede

Proposta di definire la sede consortile a dipendenza del proprio segretariato invece che a

Camorino.

Si è ritenuto di mantenere lo status quo per salvaguardare il parallelismo con il titolo dello Statuto "Consorzio servizio raccolta ... Camorino", altrimenti si sarebbe dovuto stralciare detto Comune. Ostanto inoltre motivi di mera natura pratica.

Art. 4 Durata

Proposta di statuire una durata determinata, rinnovabile.

Si è deciso di mantenere l'attuale regime, considerato che qualora un Comune avesse intenzioni secessioniste resta aperta la procedura di uscita dal Consorzio, come fu il caso per Sementina.

Va peraltro valutato che se il Consorzio ottiene dei buoni prezzi da parte dell'assuntore, ciò è dovuto alla sua forza contrattuale scaturita dagli 11 Comuni (19'718 abitanti ex consuntivo 2011 con relativi esercizi pubblici, industria, commercio e artigianato che tuttavia in parte procedono in proprio).

Art. 5 Organi

Come esposto in ingresso è stata ponderata la possibilità di seguire l'esempio dei Comuni del Gambarogno prima della fusione oppure privatizzare il Consorzio (società anonima o altra forma): si perora che sia da un punto di vista della democrazia diretta sia economico, la forma del consorzio risulta la più vantaggiosa, avuto riguardo alla circostanza che il nostro Consorzio nel 2001 per la raccolta dei RSU (Fr./Tonnellata) era il più vantaggioso sia in concorso con gli altri Consorzi sia con gli altri Comuni, precisando che i costi di eliminazione sono fissati dal Cantone e quindi uguali per tutti. Stralcio della Commissione Gestione (vedi sopra).

Capo II Competenze degli organi del Consorzio art. 6-20

A. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione del Consiglio consortile

Invece che due membri per ognuno dei Comuni consorziati abbiamo ora un rappresentante ed un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante. Vengono inoltre definite le modalità di elezione.

Art. 7 Elezione del Consiglio consortile

Stralciato poichè normato nel nuovo art. 6.

Art. 8 Competenze del Consiglio consortile

Diventa art. 7 -confronta art. 7 nuova Legge consorzio.

Nuovo Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Nuovo art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile.

Vedasi il testo legislativo. Novità per la quale si propone un importo massimo per oggetto di fr. 10'000.- (dieci-mila) mentre un limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate di fr. 20'000.- (venti-mila).

Si propone di aumentare l'importo di competenza del Legislativo dagli attuali fr. 5'000.- a fr. 10mila. Ciò significa che l'Esecutivo avrà più autonomia (cfr. art. 19 III).

L'adeguamento si inserisce nel solco della revisione della LOC (art. 115) che prevede analogo facoltà in favore dei Municipi avuto riguardo all'importanza del bilancio comunale e ritenuto un massimo di fr. 100mila. A titolo di esempio il Comune di S. Antonino a fronte di uscite di circa sei milioni di franchi concede al Municipio una spesa autonoma sino a fr. 40mila -che può essere effettuata più volte nell'arco di un anno (RCom S. Antonino art. 8)- mentre a livello consortile una sola volta (cfr. art. 15 "fino a un importo annuo complessivo").

Nuovo art. 10 Funzionamento del Consiglio consortile
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 11 Rinvio e ritiro dei messaggi
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 12 Diritto di voto
Essenziale questa modifica.

Ogni Comune ha 1 (un) voto ogni 500 (cinque-cento) abitanti, ovverosia: Sementina 6 (sei) voti, Mt. Carasso, Cugnasco-Gerra e Camotino 5 (cinque) voti cadauno, Cadenazzo e S. Antonino 4 (quattro) ognuno, Lavertezzo 2 (due) Gudo, Pianezzo e S. Antonio 1 (uno) per un totale di 34 voti.

La chiave di riparto si basa sul numero di abitanti, considerato che ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

Nuovo Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie
Vedasi nuova normativa.

B. Delegazione consortile

Nuovo art. 16 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 (cinque) membri. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri -riservato l'art. 20 III LCCom.

Snellimento imposto dal Cantone: minimo 3 massimo 5 membri. Anche qui avvicinamento alla società anonima ovverosia al Consiglio di amministrazione.

Nuovo art. 17 Nomina della Delegazione

Elezione a scrutinio segreto. Non può essere eletto in Delegazione colui che siede in Consiglio consortile. Nomina tacita qualora il numero dei candidati non supera quello degli eleggendi.

Nuovo art. 18 Presidente
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 19 Competenze
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 20 Funzionamento
Vedasi nuova normativa.

Capo III Tenuta dei conti art. 21- 25

Nuovo art. 21 Tenuta dei conti
Fanno stato la LOC, il Regolamento (RLOC) nonchè le direttive degli Enti locali.

Nuovo art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno
Vedasi quanto esposto nella introduzione. Sostituisce la Commissione gestione.

Nuovo art. 23 Finanziamento
Invariato, art. 19 a stregua della riforma dell'anno 2005.

Nuovo art. 24 Conti preventivi
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 25 Conti consuntivi
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 25 Piano finanziario
Intendiamo tralasciare codesta normativa.

Nuovo art. 26 Quote di partecipazione
Si riprende l'attuale art. 19 Statuto. Vedasi art. 23 sopra.

Capo IV Normative finali art. 26-31

Nuovo art. 26 Segretario consortile e dipendenti
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 27 Diritto di firma
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 28 Ricorsi e pubblicazioni
In sostanza si riporta quanto sindacato nell'art. 40 LCCom.

Nuovo art. 29 Scioglimento e liquidazione del Consorzio
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 30 Abrogazione
Vedasi nuova normativa.

Nuovo art. 31 Entrata in vigore
Particolarità per la quale con l'entrata in vigore del nuovo Statuto il Comune (recte: ora frazione del Comune di Gambarogno) di Contone cesserà di essere membro.

4. Conclusione

In sostanza la nuova LCCom impone al nostro Consorzio e quindi di riflesso ai Comuni un avvicinamento alle normative che governano la società anonima (numero rappresentanti in Delegazione, modalità e distribuzione dei voti, competenze delegate e quantaltro). Nel contempo due principi di rango costituzionale vengono limitati: democrazia diretta e autonomia comunale.

Camorino 17 aprile 2012

Per il Gruppo di lavoro composto dal Presidente del Consorzio Alberti Siro, Braghetta-Tognini Rosanna (Segretaria), Ing. Dürr Hans e Avv. Bleuler Max.

Alberti Siro (Presidente)

Braghetta-Tognini Rosanna (Segretaria)

Avv. Bleuler Max (redattore)

Ing. Dürr Hans


Abbreviazioni

- LPAmb: Legge federale sulla protezione dell'ambiente
- LOC: Legge organica comunale
- LCCom: Legge sul consorzio dei Comuni
- Statuto: Statuto del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona-Camorino
- RSU: rifiuti solidi urbani
- SEL: Sezione enti locali.

Preventivo

2012

Ripartizione dei costi per genere di spesa



Ripartizione dei costi per genere di spesa

Dati dalla tabella "Consuntivo. Riassunto costi"

genere di spesa		Fr.	corrispondente al
Raccolta RSU		515'000.00	33.9%
Eliminazione RSU		539'500.00	35.5%
Ingombranti domestici		146'750.00	9.7%
Ingombranti legno		49'500.00	3.3%
Ingombranti ferro		9'250.00	0.6%
Carta		111'300.00	7.3%
Amministr.		34'650.00	2.3%
IVA	8.00%	112'476.00	7.4%
Spesa totale senza IVA		1'405'950.00	
IVA		112'476.00	
Totale con IVA		1'518'426.00	100.0%

Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona 6528 Camorino

- Abitanti comprensorio al 31 dicembre 2011

Sementina 3180
Monte Carasso 2745
Cugnasco-Gerra 2772
Camorino 2707
Cadenazzo 2429
S.Antonino 2292
Laverizzo 1128
Gudo 795
Pianezzo 580
S.Antonio 217
(Contone 873)

STATUTO DEL CONSORZIO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SUD BELLINZONA - CAMORINO

Tenore vigente (Testo attuale)	Novella legislativa (Nuovo testo proposto)
<p>Art. 1 - Denominazione e Comuni consorziati</p> <p>¹ Con la denominazione di Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di Camorino, S. Antonino, Cadenazzo, Contone, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cugnasco, Gerra Verzasca, Lavertezzo, Pianezzo e San Antonio, un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 e dell'art. 68 della Legge di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (2 aprile 1975).</p> <p>² Per il suo disciplinamento fa stato la deroga dell'art. 2 cpv. 2 della Legge sul consorzio dei Comuni.</p>	<p>Capo I Norme generali</p> <p>Art. 1 - Denominazione e Comuni consorziati</p> <p>Con la denominazione Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona, è costituito tra i Comuni di Camorino, S. Antonino, Cadenazzo, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo, Pianezzo e San Antonio, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).</p> <p>Stralcio cpv 2 del testo vigente.</p> <p>Osservazione: Contone viene stralciato già ora vedi art. 31 capoverso 2.</p>
<p>Art. 2 - Scopo del Consorzio e competenze comunali delegate</p> <p>Il Consorzio ha lo scopo di proteggere la pubblica igiene, le acque e il paesaggio. Il Consorzio è competente a gestire la raccolta ordinata di tutti i rifiuti combustibili ed ingombranti.</p>	<p>Art. 2 - Scopo del Consorzio e competenze comunali delegate</p> <p>Il Consorzio ha lo scopo indiretto di proteggere l'ambiente in generale nonché le acque e il paesaggio. Il Consorzio è competente a gestire la raccolta ordinata di tutti i rifiuti combustibili (solidi urbani) ed ingombranti nonché la carta. Su richiesta il Consorzio può offrire servizi personalizzati (plastica e quantaltro), a condizione che il richiedente inoltri la domanda almeno un anno prima dell'inizio del nuovo contratto con l'assuntore. La modifica del servizio sarà vincolante per tutta la durata del citato contratto, ossia di regola per quattro anni.</p>

Risoluzione no. 263
del 12 GIU. 2012

<p>Art. 3 - Comprensori e sede</p> <p>1 Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.</p> <p>2 Per i Comuni di Gerra Verzasca e Lavertezzo il servizio si estende unicamente al territorio del piano.</p> <p>3 La sede del Consorzio è Camorino.</p>	<p>Art. 3 - Comprensorio e sede</p> <p>1 Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.</p> <p>2 La sede del Consorzio è ubicata a Camorino.</p> <p><i>Osservazione: Gerra-Verzasca nel solco delle fusioni è stato assorbito dal Comune di Cugnasco-Gerra.</i></p>
<p>Art. 4 - Durata</p> <p>Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.</p>	<p>Art. 4 - Durata</p> <p><i>Osservazione: invariato.</i></p>
<p>Art. 5 - Organi</p> <p>Gli organi del Consorzio sono:</p> <p>a) il Consiglio consortile;</p> <p>b) la Delegazione consortile;</p> <p>c) la Commissione della gestione.</p>	<p>Art. 5 - Organi</p> <p>Gli organi del Consorzio sono:</p> <p>a) Il Consiglio consortile;</p> <p>b) La Delegazione consortile.</p>

Capo II. Organi del Consorzio	
A. CONSIGLIO CONSORTILE	A. CONSIGLIO CONSORTILE
<p>Art. 6 - Composizione Il Consiglio consortile è composto di due membri per ognuno dei Comuni consorziati.</p>	<p>Art. 6 - Composizione ed elezione ¹ Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante. ² Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi. ³ E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto. ⁴ La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.</p>
<p>Art. 7 - Elezione ¹ I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale, entro tre mesi dalle elezioni comunali e stanno in carica quattro anni. ² È eleggibile ogni cittadino attivo domiciliato in uno dei Comuni consorziati. ³ La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio. Contemporaneamente all'elezione dei membri, saranno pure designati dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1 un numero di subentranti pari a quello di membri di diritto.</p>	<p>Art. 7 - Elezione <i>Osservazione:</i> <i>testo vigente soppresso poiché normato nel nuovo art. 6.</i></p>

Art. 8 - Competenze

¹ Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio e ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

² In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) delibera sulle spese non previste dal bilancio preventivo in quanto superino l'importo di fr. 5000.- di competenza della Delegazione consortile;
- c) nomina la Delegazione consortile, il presidente della stessa e la Commissione della gestione;
- d) approva le opere consortili, il relativo piano di finanziamento e autorizza la Delegazione consortile a contrarre i mutui necessari;
- e) adotta i regolamenti consortili;
- f) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo.

Art. 7 - Competenze

¹ Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
 - b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
 - c) autorizza le spese di investimento
 - d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
 - e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
 - f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
 - g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
 - h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
 - i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.
- ² Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 - Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 - Competenze delegate alla Delegazione consortile e delega

¹ Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di fr. 10'000.- (diecimila).

² Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di fr. 20'000.- (ventimila).

³ La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 9 – Funzionamento

II Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale.

Art. 10 – Funzionamento

- 1 Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.
- 2 Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.
- 3 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 – Ritiro e rinvio messaggi

- 1 I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.
- 2 Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 – Diritto di voto

- 1 Ogni comune ha diritto almeno ad un voto.
- 2 Ogni Comune ha 1(un) voto ogni 500 (cinquecento) abitanti, ossia al 31 dicembre 2011: Sementina 6 (sei) voti, Monte Carasso, Cugnasco-Gerra e Camorino 5 (cinque) voti cadauno, Cadenazzo e S.Antonino 4 (quattro) ognuno, Lavertezzo 2 (due) Gudo, Planezzo e S.Antonio 1 (uno) per un totale di 34 voti.
- 3 In caso di aumento o diminuzione del numero di abitanti, il quoziente di voto ed il totale dei voti si adeguano automaticamente senza modifiche statutarie.

Art. 13 – Coinvolgimento dei comuni

- 1 Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
- 2 Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
- 3 Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

<p>Art. 10 – Sessioni e sedute</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Il Consiglio consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno. 2 La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. 3 La seconda sessione è convocata entro il 30 novembre e si occupa del preventivo dell'anno seguente. 4 Il Consiglio consortile può essere convocato in seduta straordinaria dalla Delegazione consortile o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio oppure su richiesta di almeno un quinto dei Comuni consorziati. 	<p>Art. 14 - Istruzione e revoca dei rappresentanti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo. 2 I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente. <p><i>Osservazione:</i> <i>Art. 10 tenore vigente diventa art. 15 modello nuova legge, ossia il Cpv. 1 lett. a) seduta ordinaria</i> <i>Cpv. 2 lett. b) seduta straordinaria</i></p> <p>Art. 15.- Sedute ordinarie e straordinarie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Il Consiglio consortile riunisce: <ol style="list-style-type: none"> a) in seduta ordinaria entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi; entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi; b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto: <ul style="list-style-type: none"> - dalla Delegazione consortile; - da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. 2 La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere. 3 Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali. 4 La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.
<p>B. DELEGAZIONE CONSORTILE</p>	<p>B. DELEGAZIONE CONSORTILE</p>
<p>Art. 11 – Composizione La Delegazione consortile si compone di 11 membri.</p>	<p>Art. 16 - Composizione La Delegazione consortile si compone di 5 (cinque) membri. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.</p>

<p>Art. 12 – Elezione</p> <p>La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, proporzionalmente ai gruppi che lo compongono.</p>	<p>Art. 17 - Nomina della Delegazione</p> <p>¹ La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.</p> <p>² E' eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.</p> <p>³ La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.</p> <p>⁴ La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.</p>
<p>Art. 13 – Presidente</p> <p>Il presidente della Delegazione consortile è eletto dal Consiglio consortile, a maggioranza assoluta, tra i membri della Delegazione.</p>	<p>Art. 18 - Presidente</p> <p>¹ Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.</p> <p>² In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.</p>
<p>Art. 14 – Competenze</p> <p>¹ La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte a terzi.</p> <p>² In particolare:</p> <p>a) eseguisce o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio consortile;</p> <p>b) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;</p> <p>c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni e di eventuali contributi e sussidi erogati da enti pubblici per il servizio di raccolta rifiuti; come pure l'incasso delle quote a carico dei Comuni derivanti dalle spese di</p>	<p>Art. 19 - Competenze</p> <p>¹ La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.</p> <p>² La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:</p> <p>a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;</p> <p>b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti</p> <p>c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni</p>

<p>distribuzione fatturate al Consorzio dal GIR di Riazzino; d) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo; e) nomina il vicepresidente della Delegazione consortile; f) nomina il segretario e gli impiegati del Consorzio; g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso come agli art. 95 e 141 LOC; h) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili.</p>	<p>nei limiti fissati dal preventivo; d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili; e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio; f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20; g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche. 3 Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.</p>
<p>Art. 15 - Funzionamento 1 La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli art. 61, 62, 63, da 86 a 94 inclusi e 97. 2 La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino a un importo annuo complessivo di fr. 5000.-.</p>	<p>Art. 20 - Funzionamento 1 La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione. 2 Il Presidente dirige le sedute. 3 Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri. 4 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. 5 La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116. <i>Osservazione:</i> <i>stralcio cpv. 2 tenore vigente in quanto normato nel nuovo art. 9 (competenze delegate dal Consiglio consortile (legislativo) alla Delegazione (Esecutivo)).</i></p>
<p>Art. 16 - Composizione La Commissione della gestione si compone di tre membri e due supplenti.</p>	<p>Art. 16 - Composizione <i>Osservazione:</i> <i>stralcio (commissione gestione non esiste più -sostituita da organo revisione esterno = società anonima).</i></p>

<p>Art. 17 - Elezione La Commissione della gestione è eletta dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione consortile.</p>	<p>Art. 17 - Elezione <i>Osservazione:</i> stralcio vedi sopra (commissione della gestione abrogata).</p>
<p>Art. 18 - Funzionamento La Commissione della gestione funziona in applicazione analogica delle norme del titolo quinto, capitolo secondo la Legge organica comunale.</p>	<p>Art. 18 - Funzionamento <i>Osservazione:</i> eliminato (commissione della gestione abrogata).</p>
<p>Capo III Tenuta dei conti e controllo</p>	
<p>Art. 19 - Finanziamento Il Consorzio fa capo ai contributi che i Comuni devono versare in base alle prestazioni del servizio, fissati dalla seguente chiave di riparto: A) per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) 1) indice di forza finanziaria 2) numero degli abitanti effettivi al 31 dicembre 3) tempo effettivo impiegato per la raccolta; B) per il servizio di raccolta della carta e degli ingombranti, compreso il ferro ed il legno, costo effettivo calcolato per la loro raccolta; C) per il servizio di eliminazione si terrà calcolo solamente del peso della quantità della raccolta in ogni singolo Comune; D) le spese amministrative saranno suddivise tra i Comuni in base al numero degli abitanti effettivi al 31 dicembre.</p>	<p>Art. 21 - Tenuta dei conti La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali. <i>Osservazione:</i> fa stato la LOC ed i Irelativo Regolamento.</p> <p>Art. 22 - Organo di controllo 1 L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati. 2 Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.</p> <p>Art. 23 - Finanziamento <i>Osservazione:</i> invariato, si riprende l'art. 19 del testo vigente del 2005.</p>
<p>Art. 20 - Tenuta dei conti Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.</p>	<p>Art. 22 - Tenuta dei conti <i>Osservazione:</i> diventa l'art. 21 della nuova normativa.</p>

<p>Art. 21 - Bilanci preventivi</p> <p>1 La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.</p> <p>2 I municipi possono inviare le loro opposizioni motivate o le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile.</p>	<p>Art. 24 - Conti preventivi</p> <p>La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato.</p>
<p>Art. 22 - Conti consuntivi</p> <p>1 La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai municipi e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>2 I municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio consortile; sulle stesse riferisce al Consiglio la Delegazione consortile.</p>	<p>Art. 25 - Conti consuntivi</p> <p>1 La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.</p> <p>2 L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.</p> <p>3 I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.</p> <p>4 La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.</p>
<p>Art. 23 - Progetti per opere consortili</p> <p>1 I progetti per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.</p> <p>2 I Comuni devono pronunciarsi entro 6 mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.</p>	<p><i>Osservazione:</i> il testo vigente dell'art. 23 viene sostituito dal facoltativo art. 25 dal marginale Piano finanziario. Si intende tralasciare codesta normativa, considerato che il Consorzio offre solo servizi, ma non effettua investimenti.</p>
<p>CAPO IV Normative finali</p>	
<p>Art. 24 - Ricorsi</p> <p>Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla Legge organica comunale.</p>	<p>Art. 26 - Segretariato consortile e dipendenti</p> <p>1 Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.</p> <p>2 Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.</p>

	<p>Art. 27 - Diritto di firma Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.</p> <p>Art. 28 - Ricorsi e pubblicazione delle risoluzioni</p> <p>¹ Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme del Titolo ottavo della Legge organica comunale.</p> <p>² Il Presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.</p> <p>³ Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.</p>
<p>Art. 25 - Scioglimento</p> <p>¹ Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile.</p> <p>² È riservata la ratifica del Consiglio di Stato.</p>	<p>Art. 29 - Scioglimento e liquidazione del Consorzio</p> <p>Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.</p>
<p>Art. 26 - Abrogazione</p> <p>È abrogato il regolamento del Consorzio Servizio Raccolta Rifiuti Sud Bellinzona del 31 maggio 1973.</p>	<p>Art. 30 - Abrogazione</p> <p>È abrogato lo Statuto vigente.</p>

Art. 27 - Entrata in vigore

- ¹ Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- ² Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
- ³ Lo statuto modificato negli art. 14 lettera C e art. 19, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio consortile nella seduta del 23 gennaio 1990. Annulla e sostituisce quello in vigore del 14 ottobre 1981.

Art. 31 - Entrata in vigore

- ¹ Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti locali. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
- ² Con l'entrata in vigore di codesto Statuto la frazione di Contone (Comune del Gambarogno) cesserà di essere membro, ma al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2013 assumendo i relativi costi.

PER IL CONSIGLIO CONSORTILE

Il Presidente

La Segretaria

2.1.4.2

**Legge
sul consorzio dei Comuni**

(del 22 febbraio 2010)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 20 gennaio 2009 n. 6164 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 20 gennaio 2010 n. 6164R della Commissione della legislazione,

decreta:Capitolo I
Generalità**Scopo del Consorzio e natura giuridica**

Art. 1 ¹Due o più Comuni possono formare un Consorzio per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza.

²Se previsto dallo statuto, può essere delegato al Consorzio lo svolgimento di compiti accessori attraverso mandati di prestazione.

³Il Consorzio è corporazione di diritto pubblico.

Diritto applicabile

Art. 2 La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi salvo che non sia diversamente stabilito da Leggi speciali.

Istituzione del Consorzio**1. Volontaria**

Art. 3 Il Consorzio può essere istituito volontariamente, per decisione delle Assemblee, rispettivamente dei Consigli comunali dei Comuni interessati.

2. Coattiva

Art. 4 ¹Il Consorzio può essere istituito coattivamente per decreto del Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati quando ciò è giustificato per il razionale esercizio di una o più attività e non è possibile l'istituzione volontaria, segnatamente per il rifiuto di uno o più Comuni o il mancato accordo tra gli stessi.

²Contro il decreto di consorzio ogni Comune interessato può interporre ricorso al Gran Consiglio entro 60 giorni.

³Il ricorso ha effetto sospensivo; il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.

⁴La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.

Statuto**1. Principio**

Art. 5 Il Consorzio è disciplinato dallo statuto consortile.

2. Contenuto

Art. 6 Lo statuto deve indicare:

- a) i Comuni consorziati;
- b) la denominazione del Consorzio;
- c) lo scopo del Consorzio e le competenze comunali ad esso delegate;
- d) il comprensorio e la sede;
- e) la durata del Consorzio;
- f) gli organi consortili, la loro composizione, il loro funzionamento e il diritto di voto, secondo i disposti della presente Legge;
- g) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese di gestione corrente e degli investimenti tra i singoli Comuni;
- h) le deleghe di competenze alla Delegazione e all'amministrazione consortile;
- i) i compiti statuari dell'organo di controllo esterno;
- l) le modalità di liquidazione del Consorzio e la destinazione del patrimonio consortile in caso di scioglimento;

- m) le disposizioni relative ad aspetti quali la partecipazione finanziaria, le proprietà e gli aspetti tecnico-gestionali in caso di adesione di nuovi Comuni;
- n) i compiti delegati ai sensi dell'art. 1 cpv. 2;
- o) ogni altra norma sull'organizzazione e il funzionamento del Consorzio che non sia esplicitamente deferita ad un regolamento consortile.

3. Adozione

a) volontaria

Art. 7 ¹Nel caso di istituzione volontaria, il progetto di statuto è allestito da una delegazione dei Municipi dei Comuni interessati.

²Il progetto di statuto è adottato dalle Assemblee, rispettivamente dai Consigli comunali nell'ambito della deliberazione sulla adesione al Consorzio.

³L'adozione dello statuto consortile equivale all'adozione di un regolamento comunale giusta le norme della Legge organica comunale.

⁴La Delegazione dei Municipi trasmette lo statuto consortile al Consiglio di Stato che decide entro 60 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione deve essere motivata.

b) coattiva

Art. 8 ¹Nel caso di istituzione coattiva, lo statuto è adottato secondo le norme dell'art. 7.

²Se i Comuni interessati non vi provvedono entro 6 mesi, lo statuto sarà emanato dal Consiglio di Stato sentiti preliminarmente i Comuni stessi; è applicabile per analogia l'art. 4.

4. Acquisto della personalità giuridica

Art. 9 Il Consorzio acquista la personalità giuridica con la ratifica o con l'emanazione dello statuto da parte del Consiglio di Stato.

5. Modifica dello statuto

a) volontaria

Art. 10 ¹Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a) di un Comune membro;
- b) della Delegazione consortile;
- c) dell'Autorità cantonale di vigilanza.

²La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura di cui all'art. 7.

b) coattiva

Art. 11 Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l'art. 4.

c) numero dei membri degli organi

Art. 12 Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l'inizio di un periodo di elezione.

Adesione di nuovi Comuni

Art. 13 All'adesione di nuovi Comuni sono applicabili per analogia gli articoli da 10 a 11 e le disposizioni statutarie.

Capitolo II

Organizzazione del Consorzio

Generalità

Art. 14 ¹Gli organi obbligatori del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile;
- b) la Delegazione consortile.

²Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

³L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.

⁴Lo statuto può legittimare il Consiglio consortile a delegare competenze decisionali alla Delegazione, come pure la Delegazione a delegarne al Segretario e all'amministrazione consortile; sono applicabili i disposti della Legge organica comunale.

A. Consiglio consortile

Art. 15 ¹Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il

supplente presenza solo in caso di assenza del titolare.

Composizione, elezione e eleggibilità

²Il rappresentante e il supplente sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.

³La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Diritto di voto, istruzione e revoca

Art. 16 ¹Salvo diversa disposizione statutaria, ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consortile in proporzione alla sua popolazione.

²Le modalità sono stabilite dallo statuto.

³Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti.

⁴Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

⁵I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.

⁶I rappresentanti possono essere revocati dall'organo di nomina, riservato il diritto del Municipio di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Competenze

Art. 17 ¹Il Consiglio consortile, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.

²In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza;
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

³Lo statuto consortile può prevedere per le competenze di cui alle lettere c), e), f), h) e i) del capoverso precedente, la delega decisionale a favore della Delegazione, stabilendone i limiti.

⁴Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.

Sedute e deliberazioni

Art. 18 ¹Il Consiglio consortile si riunisce almeno in due sessioni ordinarie annuali, alla data prevista dallo statuto, per esame e delibera sui conti del Consorzio.

Inoltre quando ciò sia chiesto:

- a) dalla Delegazione consortile;
- b) da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione entro 60 giorni.

²Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e può discutere e decidere solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

³Il Consiglio consortile è diretto da un Presidente nominato secondo i disposti statuari.

⁴Salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio consortile **decide** a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Funzionamento e mozioni

Art. 19 ¹Il Consiglio consortile funziona e delibera inoltre per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale.

²Lo statuto regola per il resto il funzionamento del Consiglio consortile.

³Ogni Comune tramite il proprio rappresentante può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio consortile nella forma della mozione.

⁴La mozione è esaminata dalla Delegazione, che la preavvisa ai Municipi entro 6 mesi.

⁵Il Consiglio consortile decide sulla mozione entro un anno dalla sua presentazione.

B. Delegazione consortile

Art. 20 ¹La Delegazione consortile si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri,

compreso il presidente.

Composizione

²La Delegazione consortile di tre membri avrà due supplenti.

³Eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

Elezione, eleggibilità e incompatibilità

Art. 21 ¹La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva a scrutinio segreto.

²Sono eleggibili tutti i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile.

³L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

⁴Nella scelta dei membri della Delegazione consortile il Consiglio consortile deve possibilmente tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile.

⁵La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

Presidente e Vicepresidente

Art. 22 ¹Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.

²L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Competenze

Art. 23 ¹La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

²La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il Presidente e il Vicepresidente alla prima seduta della Delegazione consortile;
- f) nomina gli impiegati del Consorzio.

³La Delegazione esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell'art. 17 cpv. 3.

Funzionamento

Art. 24 La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

Segretario consortile e dipendenti consortili

Art. 25 ¹Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile.

²Esso funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

³Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale.

C. Organo di controllo esterno

Art. 26 ¹I Consorzi devono istituire un organo di controllo esterno.

²Esso opera secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.

Organo di controllo esterno

³L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

⁴Lo statuto consortile può assegnare all'organo di controllo esterno altri compiti, oltre a quelli previsti dalla legge.

Capitolo III

Finanziamento e gestione del consorzio

Generalità

Art. 27 ¹Ogni Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) l'imposizione di tasse e di contributi;
- c) i sussidi di enti pubblici;

- d) altre fonti stabilite dallo statuto.
 2Il Consorzio non può prelevare imposte.

Quote di partecipazione dei Comuni

Art. 28 Lo statuto stabilisce le modalità di ripartizione delle spese consortili tra i Comuni.

Finanziamento opere consortili

Art. 29 1I Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione delle opere.

2I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

3Di principio i Comuni sono tenuti a riprendere i debiti anche per le opere consortili già realizzate. Il Consiglio di Stato può emanare direttive in proposito.

4Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.

Tasse e contributi

Art. 30 1Lo statuto elenca le tasse e i contributi imponibili.

2Il regolamento, adottato dal Consiglio consortile, ne fissa i soggetti imponibili, i criteri di computo e l'ammontare.

Gestione

a) tenuta dei conti

Art. 31 1Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

2Il Consiglio di Stato provvede all'introduzione a tappe del nuovo piano contabile armonizzato in tutti i Consorzi.

3Esso emana le disposizioni per l'approvazione dei singoli piani contabili, le direttive e i criteri di valutazione per l'allestimento dei bilanci patrimoniali.

4Sono riservate disposizioni settoriali particolari.

b) piano finanziario

Art. 32 1Il Consorzio deve dotarsi di un piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.

2Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.

3La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

4Consorzi di poca entità possono prevedere nello statuto la rinuncia all'allestimento del piano finanziario.

c) conti preventivi

Art. 33 La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi e al Consiglio di Stato, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

d) conti consuntivi

Art. 34 1La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

2L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

3I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

4La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Coinvolgimento dei Comuni; informazione ai Comuni

Art. 35 1Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

2Gli altri oggetti di cui all'art. 17 vanno sottoposti ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

3Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

4I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.

Norme varie

Ricorsi ed opposizioni

Art. 36 Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui agli art. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46.

Regolamenti

Art. 37 1I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.

2I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.

3Per quanto non stabilito nella presente legge sono applicabili per analogia gli art. 186 segg. della Legge organica comunale.

Convenzioni e mandati di prestazione

Art. 38 Per l'esecuzione di compiti consortili tramite convenzioni e mandati di prestazione sono applicabili analogamente i disposti della legge organica comunale.

Pubblicazione decreto di istituzione e di scioglimento

Art. 39 Il decreto di istituzione o di scioglimento di un Consorzio deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.

Pubblicazione delle risoluzioni

Art. 40 1Il presidente della Delegazione consortile provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio consortile e, quando l'interesse generale lo richiede, delle risoluzioni della Delegazione consortile.

2Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Beni consortili

Art. 41 Ai beni consortili sono applicabili analogamente i disposti della legge organica comunale.

Capitolo V Vigilanza dello stato

Vigilanza

Art. 42 Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale.

Capitolo VI Scioglimento e liquidazione del consorzio

Consorzio a tempo determinato

Art. 43 1Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a meno che non sia stata decisa una proroga.

2Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente Legge.

Consorzio a tempo indeterminato

Art. 44 1Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

2I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni.

3Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso.

4La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.

Scioglimento d'ufficio

Art. 45 1Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può sciogliere d'ufficio il Consorzio che:

- a) non adempie più i requisiti di legge;
- b) non esercita più l'attività per il quale è stato costituito; oppure
- c) esercita un'attività che non è più sorretta da un interesse pubblico.

2Il Consiglio di Stato definisce le modalità di liquidazione e decide la destinazione dei beni consortili.

3Contro il decreto di scioglimento i Comuni e gli organi consortili hanno facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Liquidazione

Art. 46 1Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato.

2Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato.

3In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell'attività di precedenti, il Consiglio di Stato emana le disposizioni concrete necessarie.

Capitolo VII

Norme transitorie e finali

Adeguamento alla legge e Consorzi esistenti

Art. 47 1Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato.

2Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato.

3La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile.

4La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all'approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati.

5È applicabile per il resto la procedura prevista dall'art. 10 in relazione all'art. 7 della presente Legge.

6Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d'ufficio gli statuti dei Consorzi che non vi hanno provveduto entro il termine stabilito. Negli altri casi i Consorzi soggiacciono alla procedura di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 45.

7Il Consiglio di Stato può autorizzare, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della Legge, il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2 della precedente Legge sul consorzio dei Comuni del 1974.

Procedura in corso

Art. 48 La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore.

Abrogazione

Art. 49 La Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 50 1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 50 della legge che precede,

ordina:

La legge sul consorzio dei comuni del 22 febbraio 2010 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2011.

Pubblicata nel BU 2011, 421.

2.1.4.2.1

Regolamento
di applicazione della Legge sul consorzio dei Comuni
del 22 febbraio 2010
(del 12 luglio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010
(in seguito legge),

decreta:

Approvazione dello statuto e successive modifiche

Art. 1 ¹L'adesione al Consorzio e l'approvazione dello statuto devono essere oggetto di un'unica trattanda da sottoporre al Legislativo.

²Il progetto di nuovo statuto e le successive modifiche statutarie vanno approvati dai Legislativi comunali entro 4 mesi dalla trasmissione da parte della Delegazione dei Municipi o della Delegazione consortile. Sono riservati gli adeguamenti secondo l'art. 9.

**Istanza di ratifica degli statuti;
documentazione annessa**

Art. 2 ¹La Delegazione dei Municipi o la Delegazione consortile sono l'organo competente a trasmettere al Consiglio di Stato l'istanza di ratifica del nuovo statuto o delle modifiche dello statuto, dopo l'approvazione dei Legislativi comunali.

²All'istanza vanno allegati i messaggi municipali, i rapporti delle commissioni, l'estratto delle risoluzioni dei Legislativi comunali con la dichiarazione di avvenuta pubblicazione agli albi e di crescita in giudicato.

**Eleggibilità negli organi consortili;
procedura di elezione**

Art. 3 ¹È eleggibile quale rappresentante o supplente del Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

²È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. È riservato l'art. 21 cpv. 4 della legge.

³Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione consortile, del Presidente e del Vicepresidente della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Seduta costitutiva

Art. 4 La seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede per i nuovi Consorzi, dalla Delegazione consortile uscente per quelli esistenti.

Resoconto dei rappresentanti

Art. 5 Per il resoconto dei rappresentanti valgono le indicazioni di cui all'art. 5 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale.

Ripresa dei debiti e finanziamento opere consortili

Art. 6 Per le opere consortili già realizzate, su istanza motivata della Delegazione consortile e dei Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può in casi particolari concedere una deroga al principio di ripresa dei debiti da parte dei Comuni.

Ratifica di apertura di crediti di investimento

Art. 7 Le risoluzioni del Consiglio consortile concernenti aperture di crediti di investimento devono essere ratificate dal Consiglio di Stato. Valgono le disposizioni dell'art. 205 della Legge organica comunale.

Vigilanza:**Dipartimento competente**

Art. 8 Il Dipartimento delle istituzioni esercita la vigilanza sui Consorzi di Comuni, riservata quella di carattere tecnico spettante ai Dipartimenti o servizi competenti per materia.

Termine di adeguamento alla legge dei Consorzi esistenti;**Consorzi speciali**

Art. 9 ¹Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla legge al più tardi entro il 31 marzo 2012.

È riservato l'art. 47 cpv. 7 della legge.

²La legge è applicabile immediatamente ai Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore e ai nuovi Consorzi.

³Il Consiglio di Stato su istanza sottoscritta dalla Delegazione consortile e dai Municipi dei Comuni consorziati, può autorizzare la permanenza in carica degli attuali organi consortili fino al 31 marzo 2013, se per giustificati motivi l'adeguamento statutario non può essere portato a termine entro la scadenza della legislatura comunale 2008-2012.

⁴L'istanza ai sensi dell'art. 47 cpv. 7 della legge va inoltrata al Consiglio di Stato entro il 31 dicembre 2011, sottoscritta dalla Delegazione consortile e dai Municipi dei Comuni membri.

Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 10 ¹Il Regolamento di applicazione della legge sul consorzio dei Comuni del 16 aprile 1975 è abrogato.


²Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2011.

Pubblicato nel BU 2011, 429 e 441.

Nuova Legge sul consorziamiento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom)


Linee guida per l'introduzione

Giugno 2011



2. Schemi illustrativi


Schema 1: organi consortili e loro composizione secondo la nuova legge



Dallo schema esposto si evince che gli organi consortili sono ora così composti: il Consiglio consortile da un solo **rappresentante** per Comune; in Delegazione consortile i **delegati** (che non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile) sono al massimo 5.


I conti consortili sono esaminati obbligatoriamente dall'organo di controllo esterno (revisore) che prepara un rapporto all'attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti. I Municipi possono chiedere verifiche ed informazioni puntuali all'organo di revisione e impartiscono le istruzioni di voto al proprio rappresentante. E' conseguentemente **abrogata la Commissione della gestione**.

Schema 5: iter decisionale per gli investimenti consortili




Dallo schema si evincono le tappe per la decisione di un investimento da parte del Consorzio. Occorre ribadire che è abrogato il preavviso dei legislativi comunali ai sensi del vecchio art. 33 LCCom, di fatto sostituito dalle istruzioni vincolanti dei Municipi ai rispettivi rappresentanti in Consiglio consortile. Dopo la decisione del Consiglio consortile sull'investimento il Comune, su richiesta del Consorzio, effettuerà i versamenti (acconti, conguagli) e registrerà nel suo conto degli investimenti (gruppo 56 "contributi per investimenti") la propria quota.

Schema 6: iter decisionale per l'approvazione dei conti consortili



Nello schema alla pagina precedente sono illustrate le tappe per l'approvazione dei conti consortili. Informazioni e raggugli possono sempre essere richiesti sia alla Delegazione sia all'Organo di controllo (per i conti consuntivi). Quest'ultimo deve elaborare e trasmettere in proprio rapporto entro un mese dalla seduta di approvazione dei conti consuntivi.

Schema 7: iter decisionale per altri oggetti di competenza del Consiglio consortile



Dallo schema si evincono le tre tappe per decidere altri oggetti di competenza del Consiglio consortile. Si segnala che convenzioni, mandati e regolamenti consortili devono essere inoltrati al Consiglio di Stato per ratifica (cfr. art. 37 e 38 nLCCom).